

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento dei tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 750 t per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità per la campagna 1996/1997; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per la campagna 1997/1998; che il bilancio deve essere fissato in base al fabbisogno dei dipartimenti e tenendo conto in particolare dei flussi tradizionali degli scambi;

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso, devono informare la Commissione della modifica.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità è fissato, nel quadro del bilancio previsionale, in 4,830 ECU/100 kg per i prodotti destinati dalla Guadalupa e in 5,430 ECU/100 kg per i prodotti destinati alla Riunione.»

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare per la campagna 1997/1998 l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per i tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che l'approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all'utilizzatore finale lo stesso vantaggio procurato dall'esonero dai dazi doganali all'importazione per le patate da semina dai paesi terzi; che questi aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 232 del 13. 9. 1996, pag. 13.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.